

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "Tares" - Determinazioni in merito alle scadenze e al numero di rate relative al pagamento del tributo

Il Direttore Centrale
Entrate e Lotta all'Evasione
Dott.ssa Silvia Brandodoro

Il Direttore Settore
Finanze e Oneri Tributari
Dott.ssa Monica Mori

ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO E TRIBUTI
Francesca Balzani



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

L'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art.1, comma 387, della legge n.228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili;

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti di assistenza e pertanto, alla data del 31 dicembre 2012, cessa l'applicazione della TARSU;

EVIDENZIATO CHE

Il medesimo articolo 14, del D.L. 201/2011 sopra citato, prevede al comma 35 che il versamento del tributo, composto dalla tariffa e dalla maggiorazione per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, sia effettuato per l'anno di riferimento in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, dando possibilità ai Comuni di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

Con Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)" viene stabilito, solo per l'anno 2013:

- di posticipare il termine del versamento della prima rata a luglio 2013, ferma restando la possibilità per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine;
- di commisurare l'importo delle rate in acconto all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU; fino alla determinazione delle tariffe TARES;
- di posticipare il termine del versamento della maggiorazione del 0.30 euro per metro quadrato senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al versamento della rata del tributo calcolata in base alle tariffe TARES;

RICHIAMATO

il D.L. del 08 aprile 2013, n. 35, *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. Pubblicato in GU n.82 del 08 aprile 2013"*, mediante il quale, al secondo comma dell'art.10, si stabilisce che, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con



modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succ. mod. operano le seguenti disposizioni:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso tributo.
- I pagamenti effettuati sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;

CONSIDERATO

che, al fine di dare certezza ai contribuenti, si rende opportuno definire, fin d'ora, le scadenze delle rate di versamento del tributo TARES, per l'anno 2013, differenziando le scadenze nel tempo, nel rispetto della scadenza per la pubblicazione;

CONSIDERATO

che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTI:

- L'art.1 ,c.169 della Legge 296/2006, nonché l'art .27 comma 8 della Legge n.448/2001 in base ai quali gli enti locali deliberano le tariffe e modificano i regolamenti dei propri tributi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e le modifiche apportate, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.42, c.2, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 43 dello Statuto Comunale;
- l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2013)" il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;



DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti:

- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore del Settore Finanze e Oneri Tributarî, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale allegato alla presente quale parte integrante;
- il parere in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Direttore Settore Contabilità ai sensi dell'art 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire per l'anno 2013 le seguenti scadenze per il versamento del tributo TARES:
 - prima rata in acconto entro il 31 luglio 2013,
 - seconda rata in acconto entro il 30 settembre 2013,
 - saldo entro il 30 novembre 2013
- 3) il tributo verrà calcolato con le seguenti modalità:
 - l'importo delle rate in acconto è commisurato all'importo versato nel 2012 a titolo di TARSU e alle relative tariffe;
 - l'importo della rata a saldo è commisurato alle tariffe TARES deliberate dall'Ente, i pagamenti effettuati in acconto saranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
 - l'importo della rata a saldo conterrà la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato.
- 3) di stabilire che per l'anno 2013 il Comune riscuote il tributo TARES dovuto sulla base delle dichiarazioni, anche già presentate ai fini TARSU, inviando ai contribuenti inviti di pagamento, contenenti tra l'altro i modelli di pagamento precompilati, anche per posta semplice o tramite posta elettronica certificata;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione e i dettagli relativi alle scadenze sopra indicate sul sito istituzionale del Comune di Milano, entro trenta giorni prima della data prevista per la prima scadenza del versamento;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.